



# Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata

## A.C. 1138 e abb.

Dossier n° 99 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
4 novembre 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1138 e abb.
Titolo:	Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata
Iniziativa:	Mista (Parlamentare, Popolare)
Iter al Senato:	No
Date:	
adozione quale testo base:	8 ottobre 2015
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente

### Contenuto

Il testo unificato in esame apporta numerose modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ([decreto legislativo n. 159 del 2011](#)) che paiono riconducibili alle seguenti finalità:

- rendere più efficace e tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione, di sequestro e confisca anche attraverso una più celere verifica dei diritti di terzi, la limitazione dei casi di giustificazione della legittima provenienza dei beni e l'assegnazione in via provvisoria dei beni sequestrati;
- estendere i casi di confisca obbligatoria;
- ampliare il ricorso agli istituti dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e del controllo giudiziario delle aziende;
- estendere i reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare attraverso una più puntuale valutazione delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività e l'istituzione di un fondo di rotazione e di altre agevolazioni. L'articolo 47 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- assicurare una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, che dovrà comunque garantire competenze idonee allo svolgimento dell'incarico assegnato ed assicurare una rotazione degli incarichi;
- riorganizzare struttura, composizione e competenze dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati (valorizzandone il ruolo di supporto alla magistratura nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca), ed istituire Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate o confiscate presso le prefetture.

### Tipologia del provvedimento

È il testo unificato di sei proposte di legge di iniziativa parlamentare e di una proposta di iniziativa popolare, adottato dalla Commissione Giustizia nella seduta dell'8 ottobre 2015, che viene sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento, in quanto contiene una delega il Governo in materia di premialità fiscale e contributiva, in relazione alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (articolo 8).

## Omogeneità delle disposizioni

Il testo reca un complesso organico di interventi incidenti per lo più sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (e, in particolare, sul Libro I, concernente le misure di prevenzione).

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il testo unificato è formulato essenzialmente in termini di novelle che investono, per lo più, il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

Il codice è stato già modificato, nel corso di poco più di 4 anni, da 15 atti normativi:

4 decreti legislativi (195/2011; 218/2012; 153/2014; 175/2014);

5 leggi (172/2012; 228/2012; 147/2013; 121/2015; 141/2015);

6 decreti-legge (5/2012; 93/2013; 101/2013; 104/2013; 119/2014; 7/2015).

In particolare:

l'articolo 48, novellato dall'**articolo 35** del testo unificato, è stato modificato, nell'ordine, dalla [legge n. 228/2012](#), dai decreti-legge nn. 93 e 104 del 2013 e dalla recentissima [legge 18 agosto 2015, n. 141](#), recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;

l'articolo 51, novellato dall'**articolo 36** del testo unificato, è stato modificato dalla [legge n. 228/2012](#) e dal [decreto legislativo n. 175/2014](#).

In diverse novelle, come è prassi consolidata negli atti normativi che incidono sul settore della giustizia, sono presenti richiami normativi ad altre disposizioni, «in quanto compatibili» ovvero «in quanto applicabili». A titolo esemplificativo, si segnalano le novelle ai seguenti articoli del [decreto legislativo n. 159 /2011](#) (tra parentesi vengono indicati gli articoli del testo recanti le novelle): **14**, comma 4 (articolo 7, comma 1); **22**, comma 2-*bis* (articolo 11, comma 1, lettera b) ); **24**, comma 2 (articolo 13, comma 1, lettera b); **28**, comma 1, alinea (articolo 16, comma 1, lettera a); **34**, commi 5, 6, 7 e 9 (articolo 19, comma 1); **41-bis**, comma 2 (articolo 31, comma 1); **63**, comma 9 (articolo 40, comma 9, lettera d) ).

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

### *Disposizione di delega*

L'**articolo 47** delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, "un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali".

La brevità del termine per l'esercizio della delega si connette all'assenza di gravami procedurali (per esempio, non è previsto il parere parlamentare), la quale si giustifica in ragione dell'analiticità e dell'accuratezza della disposizione di delega nella definizione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi.

### *Relazione al Parlamento*

L'**articolo 49** prevede che il Presidente del Consiglio presenti una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del testo all'esame, entro un termine (pari a centoventi giorni dalla sua entrata in vigore) che, coincidendo con quello stabilito dall'articolo 47 per l'esercizio della delega, non consente al Governo di includere nella relazione al Parlamento alcun riferimento allo stato di attuazione della delega.